

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GENITORI IN RETE – siglata A.G.I.R.E.

ENTE DEL TERZO SETTORE

STATUTO

ARTICOLO 1. SCOPO ED ATTIVITA'. L'associazione di promozione sociale denominata "ASSOCIAZIONE GENITORI IN RETE ETS" - siglata A.G.I.R.E. - è un ente del terzo settore (ETS) ai fini del D.Lgs. 117/2017 senza fine di lucro, acconfessionale, apolitica ed apartitica, a struttura democratica. Ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali.

L'ente intende perseguire in via principale le seguenti specifiche finalità, elencate nelle lettere d, i e w dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- lett. d) art. 5 D.Lgs. 117/2017 "educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa";
- lett. i) art. 5 D.Lgs. 117/2017 "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo";
- lett. w) art. 5 D.Lgs. 117/2017 "promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

L'ente può esercitare attività e diverse rispetto alle attività di interesse generale, strumentali e secondarie, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, quali la collaborazione attiva finalizzata a creare reti di supporto, condivisione, reciprocità, confronto e solidarietà tra famiglie. Ed inoltre:

- a) Sostenere la genitorialità come valore sociale;
- b) Promuovere iniziative per favorire il benessere fisico ed emotivo delle famiglie;
- c) Promuovere incontri di formazione, convegni, letture ed approfondimenti in argomenti di interesse per il sostegno alla genitorialità;
- d) promuovere ed agevolare il reperimento di beni e servizi utili per la crescita emotiva ed intellettuale dei bambini, nonché lo sviluppo fisico armonioso di questi ultimi, agendo con modalità caratteristiche dei c.d. "gruppi di acquisto solidale";
- e) costituire una banca del tempo tra le famiglie associate.

Eventuale attività commerciale, inerente e strettamente collegata all'attività istituzionale, potrà essere effettuata dall'associazione soltanto occasionalmente ed in misura del tutto secondaria rispetto all'attività istituzionale.

Enza Ricciardi
Antonino Formica
Marta Pizzuto
Rosalia
Stefano
Stefano

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Ente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese documentate effettivamente sostenute, entro i limiti massimi stabiliti preventivamente dall'Assemblea. Sono in ogni caso vietati i rimborsi di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del dpr n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per i quali è ammessa tale modalità di rimborso, nei limiti stabiliti dall'art. 17 del D.lgs 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Ente ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.Lgs 117/2017.

L'Ente può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 D.Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento di tale finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o ai cinque per cento del numero degli associati.

ARTICOLO 2. DURATA E PERSONALITA' GIURIDICA. L'associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana, del D.Lgs. 117/2017 e della legislazione vigente. La durata dell'associazione è indeterminata. Lo scioglimento dell'associazione potrà essere disposto dall'Assemblea in conformità alle disposizioni del presente Statuto. L'Associazione potrà richiedere in futuro il riconoscimento della personalità giuridica, nell'eventualità sussistano i requisiti previsti dalla legge e l'Assemblea lo ritenga opportuno, deliberando in merito.

ARTICOLO 3. SEDE. La sede dell'associazione è in **TORINO**, via Onorato Vigliani n. 3. L'eventuale variazione della sede sociale non costituirà modifica statutaria a condizione che la nuova sede sia locata comunque nella città di Torino.

ARTICOLO 4. RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO. L'anno sociale coincide con l'anno solare. L'associazione predispone per ogni anno sociale un rendiconto economico e finanziario per l'attività istituzionale. Tale rendiconto (preventivo e consuntivo), predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro la fine del mese di aprile. Il rendiconto economico e finanziario consuntivo è depositato presso la sede dell'Ente almeno 10 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea e può essere consultato da ogni associato. La contabilità inerente ad eventuale attività commerciale occasionale, se effettuata, sarà tenuta separatamente in conformità alla disciplina fiscale vigente. Per tale attività, se effettuata, sarà predisposto dal Consiglio Direttivo un bilancio annuale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea con le medesime regole previste per il rendiconto economico e finanziario.

Luigi Taccaro
Ferdinando Farnese

Maria Rossetta Pappalardo

Enzo D'Amico

Therese Pappalardo

Maria Rossetta Pappalardo
Ferdinando Farnese

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 5. PATRIMONIO. Costituiscono il patrimonio dell'associazione:

- a) le somme versate dai soci a titolo di quota associativa annuale;
- b) le somme da chiunque versate a titolo di erogazione o contributo liberale a favore dell'attività istituzionale dell'associazione;
- c) contributi di enti pubblici e/o privati, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dell'attività istituzionale dell'associazione;
- d) finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno delle attività dell'ente ai sensi degli art. 69, 73 e 75 del D.Lgs. 117/2017;
- e) entrate derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e l'art. 56 del D.Lgs. 117/2017;
- f) proventi derivanti da cessione di beni di modico valore e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) proventi derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali manifestazioni, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) donazioni di beni mobili ed immobili, lasciati derivanti da successioni per causa di morte con beneficio d'inventario;
- i) prestiti infruttiferi concessi dai soci all'ente, regolamentati da apposite convenzioni;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, derivanti dalle attività diverse descritte dal presente statuto.

Il patrimonio sociale è indivisibile.

ARTICOLO 6. SOCI. Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 117/2017 il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'ente tutte le persone fisiche o le associazioni di promozione sociale che condividono gli scopi e le finalità dell'ente e che si adoperano spontaneamente per la loro attuazione.

L'adesione all'Ente è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci dell'associazione si distinguono in: **SOCI FONDATORI**, sono i soci che hanno firmato l'atto costitutivo ed hanno preso parte alla costituzione dell'associazione; **SOCI ORDINARI**, sono i soci per i quali l'ammissione è stata deliberata successivamente alla costituzione dell'associazione; **SOCI SOSTENITORI**, sono soci ordinari che hanno ottenuto dal Consiglio Direttivo - mediante delibera - la qualifica di "sostenitore" in seguito a dimostrazione di particolare merito nel raggiungimento dello scopo sociale. Tale riconoscimento può essere deliberato soltanto dopo che l'anzianità del socio ordinario è pari almeno ad un anno sociale. La delibera che attribuisce tale qualifica deve essere motivata.

Tutti i soci partecipano alla vita sociale, hanno pari diritti e pari doveri. Sono doveri del socio:

Handwritten signatures and names on the right margin:
Cassio De Caro
Martina Pavesi
Immacolata
Cherofelis
Anna Bellan
M. Stefan

- a) osservare le disposizioni del presente statuto, nonché i regolamenti e le direttive che ne costituiscono attuazione, approvate dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- b) provvedere tempestivamente al pagamento della quota associativa annuale, nella misura di volta in volta determinata con delibera del Consiglio Direttivo;
- c) provvedere tempestivamente al pagamento delle somme eventualmente anticipate dall'associazione per conto del socio in caso di acquisti di beni e servizi effettuati dall'associazione per conto del socio ai sensi dell'art. 1 comma 3 lett. d;
- d) partecipare alla vita sociale;
- e) fornire all'associazione un recapito telefonico e di posta elettronica per essere tempestivamente informati di tutte le comunicazioni sociali;
- f) mantenere una condotta non contraria agli interessi e agli scopi dell'ente.

Sono diritti del socio:

- a) prendere parte – con diritto di voto – a tutte le assemblee sociali. Ad ogni socio spetta un voto. Il diritto di voto del socio può essere sospeso soltanto a seguito di violazione – contestata con provvedimento scritto del Consiglio Direttivo – di uno dei doveri descritti sub lett. a), b) e c) di cui al comma precedente; nei casi previsti sub lett. b) e c) del comma che precede, il diritto di voto viene immediatamente ripristinato in seguito alla regolarizzazione della quota associativa e delle altre pendenze; il diritto di voto sospeso in seguito a violazione degli obblighi di cui alla lett. a) del comma che precede può essere ripristinato soltanto da una successiva delibera del Consiglio Direttivo, in seguito all'accertamento delle eventuali responsabilità del socio;
- b) eleggere le cariche dell'ente;
- c) visionare i libri dei verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- d) partecipare a tutte le attività e le iniziative sociali;
- e) visionare il rendiconto economico e finanziario dell'associazione e, se predisposto, il bilancio dell'associazione.

L'elenco dei soci è inserito nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo provvede a mantenere il libro degli associati sempre aggiornato.

ARTICOLO 7. AMMISSIONE. Possono richiedere l'ammissione all'associazione tutte le persone fisiche di maggiore età che si riconoscono nel presente Statuto, presentano requisiti ineccepibili di moralità, ne condividono le finalità ed intendono collaborare al raggiungimento dello scopo sociale. Particolare attenzione è richiesta dall'ente ai propri associati in merito alla condivisione dei valori collegati alla genitorialità.

L'ammissione è regolata in base a criteri non discriminatori di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi.

La domanda di ammissione deve essere presentata in forma scritta al Consiglio Direttivo, utilizzando l'apposito modello approvato dal Consiglio Direttivo stesso.

In merito alla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo, disponendone la ratifica o il rigetto. La delibera di ratifica può essere disposta dal Consiglio Direttivo a maggioranza di due terzi dei componenti. L'eventuale delibera di rigetto della domanda di ammissione deve essere

Ernesto Scarpato
Giordano Forzani

Manuela Ruffini
Emilio Basso
Stefano Basso

Marta
Anna Belloni

sempre motivata. L'esito della richiesta viene comunicata entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Avverso il respingimento della domanda, è ammesso ricorso scritto all'assemblea dei soci, da presentarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. L'assemblea decide a riguardo nella prima riunione utile.

ARTICOLO 8. QUOTA ASSOCIATIVA. La quota associativa è versata in identica misura da tutti i soci entro il giorno 15 del mese di gennaio di ogni anno. L'ammontare della quota associativa è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo con delibera notificata tramite posta elettronica a tutti gli associati. La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile. La quota associativa versata non viene rimborsata al socio in nessun caso.

ARTICOLO 9. PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO. La qualità di socio si perde:

- a) per *decesso*;
- b) *decadenza per mancato pagamento della quota associativa annuale.* La decadenza viene deliberata dal Consiglio Direttivo – dopo aver inviato tramite posta elettronica almeno due solleciti – quando la morosità si protrae oltre il mese di luglio di ogni anno;
- c) *decadenza per morosità nella restituzione di somme anticipate dall'associazione per conto del socio.* Tale decadenza per morosità viene deliberata dal Consiglio Direttivo – dopo aver inviato tramite posta elettronica almeno due solleciti – quando la morosità si protrae per oltre tre mesi dal momento in cui è sorto il diritto alla restituzione delle somme da parte dell'associazione. In via convenzionale tale momento viene identificato nella data di conclusione dell'acquisto effettuato dall'associazione per conto del socio.
- d) *dimissioni.* Ogni socio può presentare le proprie dimissioni al Consiglio Direttivo in qualsiasi momento con decorrenza immediata. Il socio dimissionario resta comunque obbligato a corrispondere la quota associativa per l'anno in corso ed a saldare le eventuali somme anticipate per suo conto dall'associazione e /o le eventuali ulteriori somme dovute a qualsiasi titolo nei confronti dell'associazione.
- e) *Espulsione.* Il Consiglio Direttivo delibera la proposta di l'espulsione in caso di grave violazione del presente Statuto, dei regolamenti e delle delibere che ne costituiscono attuazione. L'assemblea delibera in merito all'espulsione su proposta del Consiglio Direttivo. L'espulsione può essere altresì deliberata in caso di: 1) condotta del socio non conforme allo scopo dell'associazione; 2) informazioni false rese dal socio in sede di compilazione della domanda di associazione; 3) condotta contraria agli interessi dell'Ente o che rechi gravi danni, anche morali, all'Ente. Il Consiglio Direttivo provvede sempre alla contestazione degli addebiti prima di deliberare la proposta di l'espulsione. Al socio che riceve gli addebiti è sempre garantita la possibilità di fornire spiegazioni – in forma scritta – al Consiglio Direttivo per scongiurare l'espulsione stessa. La proposta e la delibera definitiva di espulsione sono sempre motivate. Il socio espulso resta comunque obbligato a corrispondere la quota associativa per l'anno in corso ed a saldare le eventuali somme anticipate per suo conto dall'associazione e /o le eventuali ulteriori somme dovute a qualsiasi titolo nei confronti dell'associazione.

Luigi
Ambellan
Derepud
Emoziones
Mar-Enestutappo fadano
Evaop Mancop
Evauna

Gli associati che cessano per uno dei casi sopra descritti di far parte dell'associazione non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa, né hanno diritto ad alcun rimborso della quota associativa versata.

ARTICOLO 10. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice-presidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere.

Tutte le cariche sono elettive e sono prestate a titolo gratuito. Sono ammessi rimborsi solo per le spese documentate e/o documentabili. Tutti i soci - tranne quelli a cui il diritto di voto è stato sospeso per le ragioni descritte sub. art. 6 - possono candidarsi alle cariche sociali.

ARTICOLO 11. L'ASSEMBLEA. L'Assemblea degli associati è l'organo nel quale gli associati si riuniscono per discutere e confrontarsi in merito all'attività dell'associazione. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro la fine del mese di aprile. E' convocata altresì ogni volta in cui si renda necessario per la corretta gestione dell'associazione.

L'Assemblea può essere convocata:

- a) dal Presidente;
- b) dal Consiglio Direttivo, con delibera a maggioranza semplice;
- c) tramite iniziativa diretta di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

La convocazione dell'Assemblea deve essere inviata a tutti i soci tramite posta elettronica, con almeno dieci giorni di preavviso rispetto alla data fissata per la riunione. La convocazione deve indicare data e ora della prima e della seconda convocazione. La seconda convocazione deve tenersi necessariamente in un giorno diverso dalla prima. In difetto di convocazione, o in caso in cui non sia rispettato il preavviso, sono comunque valide le assemblee in cui siano presenti fisicamente o per delega tutti i soci. L'Assemblea deve riunirsi preferibilmente presso la sede sociale, oppure - nel caso sia necessario per esigenze organizzative - in altro diverso luogo nella città di Torino scelto dal Presidente o dal Consiglio Direttivo ed indicato nella convocazione.

L'Assemblea può essere convocata in sessione ordinaria o straordinaria. In entrambi i casi, il Segretario redige il verbale dell'Assemblea, che deve essere successivamente notificato tramite posta elettronica a tutti gli associati. In caso di impossibilità del Segretario a redigere il verbale o in caso di sua assenza, il Presidente per l'occasione incaricherà del compito un altro associato.

Le delibere dell'Assemblea impegnano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria per:

- a) eleggere le cariche sociali;

Luca De Caro

Adrian Paganone

Maria Bonaventura

Enrica

Stefano

Luca

Stefano

- b) stabilire gli indirizzi ed i programmi dell'attività sociale;
- c) approvare il rendiconto economico e finanziario annuale;
- d) approvare il bilancio annuale, ove predisposto;
- e) ratificare la relazione del Consiglio Direttivo sulla gestione dell'associazione;
- f) deliberare l'esclusione degli associati;
- g) deliberare sui ricorsi avverso i provvedimenti di rigetto delle domande di ammissione;
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali;
- i) Approva i rimborsi spese documentati ed i compensi eventualmente corrisposti dall'associazione agli associati o ad altri collaboratori per il regolare funzionamento dell'Ente;
- j) discutere di ogni altra circostanza inerente l'attività sociale ed il raggiungimento dello scopo sociale.

*Anna Maria
Fondazione*

In sessione ordinaria l'Assemblea è costituita dagli associati presenti alla riunione fisicamente o tramite delega. Ogni associato non può rappresentare per delega più di tre associati.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

In sessione ordinaria l'Assemblea delibera a maggioranza semplice. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria per:

- a) deliberare la presentazione della richiesta di riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione;
- b) deliberare in merito a modifiche dello Statuto;
- c) deliberare lo scioglimento dell'associazione.

Maria Rosalia

Per essere regolarmente costituita in sessione straordinaria, in prima convocazione e nelle convocazioni successive, devono essere presenti - anche mediante delega - almeno i tre quarti (3/4) degli associati. Per il calcolo del *quorum* gli associati di riferimento sono quelli iscritti al libro dei soci all'inizio del mese nel quale l'assemblea si svolge. In sessione straordinaria l'Assemblea delibera a maggioranza degli associati presenti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Tutti i verbali delle assemblee sono inseriti e custoditi nell'apposito libro delle assemblee.

ARTICOLO 12. IL CONSIGLIO DIRETTIVO. Il Consiglio Direttivo è l'organo che si occupa della gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, nei limiti e nelle finalità statutarie. Ha il compito di :

- a) predisporre le delibere necessarie per l'ordinaria attività dell'associazione, seguendo le istruzioni generali e le linee guida stabilite dall'Assemblea per il raggiungimento dello scopo sociale;
- b) predisporre ogni anno il rendiconto economico e finanziario;

*Anna Maria
Fondazione*

- c) predisporre ogni anno il bilancio, se necessario;
- d) predisporre ogni anno la relazione sulla gestione dell'associazione;
- e) deliberare in merito alla ratifica o al rigetto delle domande di ammissione presentate all'associazione;
- f) sottoporre all'assemblea proposte di esclusione dei soci;
- g) deliberare in merito all'ammontare della quota associativa;
- h) ha facoltà di costituire comitati per l'organizzazione di particolari progetti dell'Ente;
- i) nominare tra i suoi componenti il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque consiglieri. Il Presidente ed il Vice-presidente ne fanno parte di diritto. I restanti tre consiglieri sono eletti dall'Assemblea. L'incarico sociale di consigliere dura cinque anni. Le cariche sono svolte a titolo gratuito. Al termine del mandato, ogni consigliere è eventualmente rieleggibile. Se nel corso del mandato uno o più consiglieri vengono a mancare a causa delle motivazioni descritte sub art. 9, il Presidente provvede a sostituirli nominando al posto del consigliere mancante il socio che nell'ultima elezione assembleare ha ottenuto il maggior numero di voti, seguendo la graduatoria. Nel caso si giunga ad esaurimento di tale graduatoria, il Presidente convoca l'Assemblea stabilendo una nuova elezione per la carica vacante. I consiglieri nominati in questo modo subentrano nel mandato dei precedenti che hanno sostituito: la loro carica termina assieme a quella dei consiglieri con mandato in corso al momento della loro nomina. Solo nel caso in cui vengano a mancare più della metà dei consiglieri, il Presidente dichiarerà la decadenza del Consiglio Direttivo e convocherà l'Assemblea stabilendo nuove elezioni: in quest'ultimo caso le nuove cariche avranno normale durata (5 anni).

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno e comunque ogni volta in cui si renda necessario per la corretta gestione dell'associazione. La convocazione dovrà inoltre essere predisposta dal Presidente a seguito di richiesta scritta presentata da almeno due consiglieri.

La convocazione viene inviata tramite posta elettronica almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione. In difetto di convocazione o in caso di carenza del preavviso sono comunque valide le riunioni a cui partecipano tutti i componenti. Il Consiglio Direttivo deve riunirsi preferibilmente presso la sede sociale, oppure - nel caso sia necessario per esigenze organizzative - in altro diverso luogo nella città di Torino scelto dal Presidente ed indicato nella convocazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sono presenti almeno tre componenti su cinque. Non sono ammesse deleghe tranne che in casi eccezionali quali: a) motivi di salute, b) grave impedimento lavorativo o familiare. In merito all'ammissibilità dei motivi allegati alla delega in forma scritta decidono insindacabilmente il Presidente ed il Vice-presidente all'inizio della riunione. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. Il Segretario redige il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo: copia del verbale viene notificata tramite posta elettronica a tutti i consiglieri. Copia di uno o più verbali del Consiglio Direttivo può essere inviata tramite posta elettronica all'associato che ne faccia richiesta.

Tutti i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, sottoscritti dal segretario e da chi ha presieduto la riunione, sono inseriti e custoditi nel Libro appositamente dedicato.


 Anna Paoletti

 Maria Pierantonia Poldani

 Anna D'Amico

 Stefania

 Anna Belloni

ARTICOLO 13. IL PRESIDENTE ED IL VICE-PRESIDENTE. Il Presidente ed il Vice-presidente sono eletti dall'Assemblea e fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo. Entrambe le cariche durano 5 anni e sono rieleggibili. Le cariche sono svolte a titolo gratuito. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione. In forza di tale potere di rappresentanza, a lui spetta la firma su tutti gli atti che impegnano l'associazione o che giuridicamente e/o fiscalmente all'associazione fanno riferimento.

Il Presidente convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Vigila sull'attività dell'associazione nel suo complesso, controllandone la correttezza e la conformità rispetto alle finalità indicate nello statuto.

Il Vice-presidente fa le veci del Presidente – espletandone tutte le funzioni indicate nello Statuto – in caso di dimissioni o di impedimento temporaneo di quest'ultimo. La presenza di un impedimento temporaneo deve essere comunicato tempestivamente dal Presidente al Vice-presidente tramite posta elettronica, per consentire a quest'ultimo di attivarsi per tempo.

In caso di dimissioni del Presidente, il Vice-presidente ne fa le veci fino al termine del mandato. Le eventuali dimissioni del Vice-presidente non incidono sulla validità del mandato del Presidente fino al naturale termine previsto. In caso di dimissioni congiunte del Presidente e del Vice-presidente, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per procedere a nuove elezioni.

In casi di urgenza, al Presidente ed al Vice-presidente è riconosciuta la facoltà di prendere provvedimenti per conto dell'associazione in materia di ordinaria amministrazione. Tali provvedimenti devono poi essere ratificati dal Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione utile.

Al Presidente e al Vice-presidente è riconosciuto il diritto di operare per l'ordinaria amministrazione con i fondi costituenti la cassa (contanti e fondi su conto corrente ordinario) dell'associazione. Le disposizioni di pagamento devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione utile.

ARTICOLO 14. IL SEGRETARIO. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, che lo sceglie tra uno dei suoi componenti. La carica è vincolata al mandato del Consiglio Direttivo ed è a titolo gratuito.

Il Segretario compila i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne cura la notifica agli aventi diritto. Cura la corrispondenza e redige in bozza il testo di ogni scrittura che interessi l'associazione. Cura altresì la compilazione del Libro degli associati, su indicazione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 15. IL TESORIERE. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, che lo sceglie tra uno dei suoi componenti. La carica è vincolata al mandato del Consiglio Direttivo ed è a titolo gratuito.

Il Tesoriere provvede a riscuotere le quote associative e gli altri contributi. Custodisce la cassa contanti dell'associazione e cura la tenuta del conto corrente dell'associazione. Cura il libro cassa,

Quaracaro
Mariano

Mariano

Mariano

Mariano

Mariano

Custodisce le ricevute di spesa e/o ogni altro documento utile ai fini della contabilità dell'associazione.

ARTICOLO 16. DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI. Nel corso della vita dell'associazione è fatto espresso divieto di distribuire utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale, anche in modo indiretto, sotto qualsiasi forma, a meno che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

ARTICOLO 17. SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE. Nel caso in cui l'Assemblea, riunitasi in sessione straordinaria, deliberi lo scioglimento dell'associazione, nella stessa delibera saranno nominati uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Ente, il patrimonio dell'ente è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45 d.lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza alla Fondazione Italia sociale. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs 82/2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

ARTICOLO 18. NORME FINALI. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alle norme del codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Torino, 20 settembre 2018.

Alex Bellan

Stefano

Anna Maria

Maria Cristina

Gianna

Isabella

Anna Maria